

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 10/10/2017

OGGETTO: Integrazione del Regolamento Edilizio Comunale – Regolamento recante i criteri per l'attuazione della cessione della cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16.

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 19,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme il Segretario constata che nessun consigliere è presente in aula. Dopo l'ora di sospensione per mancanza del numero legale si è riunito oggi alle ore 20.00 in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori::

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA		X	11	LUPO CLAUDIA		X
2	ARMENIO ANTONINO	X		12	MONTALBANO FRANCESCO	X	
3	CAICO DAVIDE		X	13	MULE' FEDERICA	X	
4	CATERNICCHIA PAOLO	X		14	PICARELLA INA	X	
5	D'ANNA LIBORIO	X		15	QUARTARARO PELLEGRINO	X	
6	D'AZZO FABIO	X		16	TORTORICI GIUSEPPE	X	
7	FAILLA ROSSELLA	X		17	TRAMUTA GIUSEPPE	X	
8	FARRUGGIA MARGHERITA	X		18	TURANO GIOACCHINO		X
9	INGLESE NICOLA	X		19	VASSALLO BENEDETTO		X
10	LI VOTI EMANUELE	X		20	ZICARI RITA	X	

Assume la Presidenza il Dott Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 15 consiglieri su 20 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Angileri, Caico, Lupo, Turano e Vassallo, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Farruggia, Inglese, Quartararo.

Sì dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Il Sindaco Carmelo Pace, gli Assessori, Alessandro Dinghile, Cortese Cristina e Firetto Antonino.



Libero Consorzio Comunale di Agrigento II SETTORE – INFRASTRUTTURE E URBANISTICA

Proponente: Il Sindaco

Inserita nella Deliberazione del Consiglio Comunale n._____ del ______

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Integrazione del Regolamento Edilizio Comunale – Regolamento recante i "Criteri per l'attuazione della Cessione della Cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16."

Premesso:

- **che** l'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16 ammette la delocalizzazione di cubatura in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia;
- che l'applicazione non regolamentata di tale possibilità potrebbe comportare:
 - per la zona agricola, un'eccessiva concentrazione di volumi non compatibile con il carattere agricolo della zona e con le esigenze di salvaguardia del paesaggio rurale;
 - per le altre Zone Territoriali Omogenee edificabili, un surplus di standards urbanistici nei comparti che cedono la cubatura e, al contrario, un deficit di standards urbanistici nei comparti che ricevono la cubatura:
 - l'abbandono delle aree prive di suscettività edificatoria per effetto della delocalizzazione della cubatura.
- **che**, pertanto, l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Dirigente del 2° Settore di predisporre un regolamento per la cessione della Cubatura;
- **che** il Dirigente incaricato ha predisposto la bozza del regolamento recante i "Criteri per l'attuazione della Cessione della Cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16";
- **che** il predetto regolamento è stato modificato dalla III Commissione Consiliare, giusto Verbale del 11 settembre 2017;

Visti:

- il regolamento recante i "Criteri per l'attuazione della Cessione della Cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16", nella versione modificata dalla III Commissione Consiliare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il vigente P.R.G. di cui alla Delibera Commissariale n.42/1999, alla Sentenza del T.A.R. della Sicilia n.161/2005, alla Decisione del C.G.A. 24.11.2005 sull'annullamento del Decr. Dir. A.R.T.A. n.1082/2002 di approvazione del P.R.G., il D.D.G. n.157/DRU del 28.07.2014 di approvazione della Revisione del R.E.C. e delle N.T.A. del P.R.G.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. come recepito con modifiche e integrazioni dalla L.R. 10 agosto 2016, n.16 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*;
- le leggi e regolamenti vigenti in materia;

PQS

PROPONE

Al Consiglio Comunale:

- 1. l'adozione dell'allegato regolamento recante i "Criteri per l'attuazione della Cessione della Cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare atto che il regolamento di che trattasi costituisce integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale:
- 3. di dare mandato agli Uffici competenti del Comune di curare gli adempimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 71/1978;
- 4. pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune.

Ribera, 2 ottobre 2017

PARERE D'REGOLARITA' TECNICA

Il Sindac

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

OMU

Ribera, 2.10.2017

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

(Ing Salvatore Ganduscio)



Libero Consorzio Comunale di Agrigento II SETTORE – INFRASTRUTTURE E URBANISTICA



REGOLAMENTO

RECANTE

"CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016."

art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

Il presente regolamento contiene i criteri per l'attuazione della cessione della cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016, che ammette la delocalizzazione di cubatura in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

La finalità del presente regolamento è quello di evitare che l'applicazione di tale possibilità comporti:

- in zona agricola, un'eccessiva concentrazione di volumi non compatibile con il carattere agricolo della zona e con le esigenze di salvaguardia del paesaggio rurale;
- nelle altre Zone Territoriali Omogenee edificabili, un surplus di standards urbanistici nei comparti che cedono la cubatura e, al contrario, un deficit di standards urbanistici nei comparti che ricevono la cubatura;
- l'abbandono delle aree prive di suscettività edificatoria per effetto della delocalizzazione della cubatura.

Ai fini del presente regolamento si fanno le seguenti definizioni:

Cessione di cubatura = negozio giuridico in cui il cedente rinuncia a realizzare la cubatura attribuita al proprio fondo per trasferirla su un altro fondo;

Area di origine o area sorgente = area che cede la cubatura;

Area di ricaduta = Area che accoglie e utilizza la cubatura proveniente dall'area "sorgente", in sostanza l'area in cui si colloca l'edificazione

art. 2 - Criteri generali

Il presupposto fondamentale della cessione di cubatura è la presenza di un fondo cedente (area sorgente) ed uno cessionario (area di ricaduta).

La cessione della cubatura non è esercitabile automaticamente in quanto occorre una coerenza con la normativa statale e regionale e con lo strumento urbanistico, e le aree devono essere "comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia".

I criteri in base ai quali la cubatura relativa a un fondo (area sorgente) può essere ceduta in tutto o in parte ad un altro (area di ricaduta), vengono elencati nella tabella che segue:

	Area di ricaduta	Area sorgente
1	del richiedente (atto pubblico o preliminare di	L'area sorgente deve essere preventivamente individuata e la cubatura da trasferire deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico di acquisto della cubatura o preliminare di acquisto della cubatura, condizionato alla stipula dell'atto pubblico prima del rilascio del permesso di costruire)
2	L'area di ricaduta può accogliere solo cubature della stessa destinazione (residenziale-residenziale, produttiva-produttiva, ecc.).	L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti.
3	Una cubatura residenziale può essere ceduta ad altra area solo se in entrambe le aree è ammessa questa destinazione. Lo stesso vale per qualunque altra destinazione. Nell'area di ricaduta è possibile operare cambiamenti di destinazione d'uso, solo se la nuova destinazione espressamente consentita in entrambe le aree, (ricaduta e sorgente) fermo restando il rispetto di tutti gli altra	

	indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (distanze, altezze, lotto minimo, tipologia edilizia, etc.)
4	Zona A (centro storico)	Nessuna possibilità.
5	Zona B0	Nessuna possibilità
6		L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona B1. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
7	parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.).	L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona B2 - La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
8	Zone B3, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	attuativo dell'area di ricaduta. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio
9	parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà	L'area sorgente dovrà ricadere nello stesso piano attuativo dell'area di ricaduta. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
10	Zona B5.	Nessuna possibilità.
11	Zona BR, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti nel piano di recupero (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
12	Zona C0.	Nessuna possibilità.
13	Zone C1, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio

	DIRING S	
	Somore Williams	La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
14	parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà	L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona C2. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
1:	Zona Ct1, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona Ct1. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
10		L'area sorgente dovrà ricadere nello stesso piano attuativo dell'area di ricaduta. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
1	parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.).	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
1	Zona PIP, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti nel Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	L'area sorgente dovrà ricadere nello stesso PIP. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
1	Zona E di PRG con nessuna tutela paesaggistica, nel rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo per la residenza pari a 5.000,00 mq. e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e/ dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della effettiva utilizzazione a scopo agricolo, dell'area sorgente	edificatoria. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di
2	rispetto degli indici e parametri del PRG ivi	Tutte le zone E di PRG con livelli di tutela paesaggistica 1, 2 e 3. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve

	fondo e/ dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della	essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di desertificazione dell'area agricola. La effettiva utilizzazione a scopo agricolo dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
21	rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo pari a 5.000,00 mq. e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e/ dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di
22	Zone E con livello di tutela paesaggistica 3	Nessuna possibilità.

art. 3 - Prescrizioni per le zone agricole

La realizzazione di nuove costruzioni e/o l'ampliamento di quelle esistenti in zona agricola (Zone E) dovrà essere tale da non snaturare la destinazione agricola della zona di ricaduta e la tipologia edilizia del fabbricato da realizzare che dovrà essere Residenza rurale al servizio del fondo e/o dell'azienda. A tale fine è prescritto quanto segue:

- il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore al doppio di quello consentito per il lotto di ricaduta: ad es. su un lotto di terreno di 10000 mq non potrà concentrarsi una cubatura superiore 900 mc (0,03 mc/mq x 10000 mq + 2 x 0,03mc/mq x 10.000 mq);
- i lotti di ricaduta dovranno essere accessibili da viabilità esistente.

art. 4 - Condizioni per esercitare il diritto

Il richiedente il permesso di costruire che intenda asservire alla costruzione da realizzare una cubatura appartenente ad area diversa da quella di diretta pertinenza, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve produrre l'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto, del diritto di cubatura dell'area di provenienza trasferito all'area di destinazione contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del proprietario del fondo cedente (sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio), trascritto ex 2645 quater del C.C., alla rinunzia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati.

Qualora l'area di provenienza sia dello stesso proprietario dell'area di destinazione, il richiedente il permesso di costruire deve produrre l'atto pubblico, unilaterale, registrato e trascritto, in cui il diritto volumetrico dell'area di provenienza viene ceduto all'area di destinazione, contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del richiedente quale proprietario del fondo cedente sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio, trascritto ex 2645 quater del Cod. Civ.¹, alla rinunzia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati.

Il permesso di costruire dovrà espressamente citare gli atti di cui sopra.

Art. 5 - Oneri concessori

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento degli oneri concessori, nella misura prevista per le nuove costruzioni vigente nel comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 5 - Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG e nelle norme vigenti nella Regione Siciliana.

^{1 &}lt;< Art. 2645 - quater (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo).

Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo o qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative >>.



COMUNE DI RIBERA (1° Commissione Consiliare)

Copia Verbale n. della seduta del 10/10/2017

O.d.g.

- Regolamento "Criteri per l'attuazione della cessione di cubatura di cui all'art.22 della Legge Regionale n.16/2016".
- 2. Varie ed eventuali.

Presso gli Uffici del 2° Settore in Via Quasimodo, alle ore 12:05 dell'10/10/2017, sono presenti:

Pres. Montalbano Francesco

Presidente

Cons. D'Anna Liborio

Componente

Cons. Tramuta Giuseppe

Componente

Alla riunione presenzia il Geom. Alfonso Tortorici e il Dirigente del 2° Settore ing. Salvatore Ganduscio.

Il Presidente Montalbano, per il 1° punto all'o.d.g. introduce la bozza di regolamento recante i criteri entro cui sarà possibile la cessione di cubatura ex art. 22 L.R.16/2016, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale, permetterà, pertanto, la realizzazione di fabbricati che fruiscano, oltre che della cubatura attribuibile al fondo su cui insistono, anche di quella di altri fondi.

Tra i detti criteri rileva, in particolare, quello che stabilisce che fondo o area (cedente/sorgente) e fondo o area (cessionario/di destinazione) devono essere, comunque compatibili, sia per destinazione urbanistica, che per tipologia edilizia. Tale opportunità potrà valere sia per le aree urbane che per i fondi agricoli propriamente detti.

Il Presidente Montalbano sottolinea a sua volta il proficuo lavoro propodeutico a tal fine svolto in 3° ed in 1° Commissione e dall'Ufficio Tecnico, nella persona del dirigente l'ing. Ganduscio cui si deve la redazione celere e competente della bozza di regolamento che si sottopone al parere della Commissione.

A questo punto, i presenti, insieme al Dirigente scorrono, articolo per articolo il contenuto della bozza di Regolamento redatta dagli uffici e modificata dalla 3° Commissione Consiliare, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Come previsto nella bozza di regolamento predisposta, la Commissione, con specifico riferimento alle zone a destinazione agricola, concorda unanimemente, con l'avviso espresso dalla terza Commissione, sull'opportunità di non prescrivere per la cessione di cubatura alcun limite di distanza tra il fondo sorgente e il fondo di destinazione, considerando che la teorica indeterminatezza di detto criterio trovi già un limite fattuale e cogente nelle prescrizioni operanti in funzione dei livelli di tutela paesaggistica e dà atto delle modifiche già apportate in tal senso.

Ma a differenza di quanto previsto dalla bozza in esame, i Consiglieri presenti, nello spirito di non volere aggiungere limiti alla materia oggetto di regolamentazione oltre a quelli già previsti dalla legge e dagli altri

strumenti di regolamentazione edilizia e urbanistica, concordano nel ritenere più congruo stabilire, quale cubatura massima trasferibile, quella che, nel fondo di destinazione, consenta di raggiungere il quadruplo della cubatura autonomamente assentibile e propone la modifica dell'art. 3- "Prescrizioni per le zone agricole" della bozza di regolamento redatta dal dirigente a seguito delle modifiche apportate dalla 3° Commissione:

«... A tale fine è prescritto quanto segue:

il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore al doppio di quello consentito per il lotto di ricaduta: ad es. su un lotto di terreno di 10000 mq non potrà concentrarsi una cubatura superiore a 900 mc (0,03 mc/mq x 10000 mq + 2 x 0,03mc/mq x 10.000 mq) ».

nel seguente modo:

- ... A tale fine è prescritto quanto segue:
- il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore al triplo di quello consentito per il lotto di ricaduta: ad es. su un lotto di terreno di 10000 mq non potrà concentrarsi una cubatura superiore a 1.200 mc (0,03 mc/mq x 10000 mq + 3 x 0,03mc/mq x 10.000 mg).

A seguito di ciò il Dirigente provvede, seduta stante, ad aggiornare il regolamento secondo le indicazioni e le modifiche scaturite in Commissione.

Il Presidente Montalbano inoltre, di concerto col Consigliere D'Anna, per una più intellegibile stesura del Regolamento in esame ne propone le seguenti ulteriori modifiche.

Ai punti 6,7,14,15 colonna di destra, primo rigo, eliminare la parola "stessa".

Al punto [11] colonna di sinistra, secondo rigo, dopo la parola specifico sostituire la dicitura "Piano attuativo" con la dicitura "Piano di recupero".

Al punto 11 colonna di destra, primo rigo, dopo la parola ricadere, sostituire la dicitura "nella stessa zona BR" con la dicitura "nello stesso Piano di recupero".

A seguito di ciò, il Dirigente provvede, seduta stante, ad aggiornare il regolamento secondo le indicazioni é le modifiche scaturite in Commissione.

A questo punto, il Presidente invita i Consiglieri presenti ad esprimersi sul punto 1. all'o.d.g. e la Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole sulla proposta di Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale recante "Criteri per l'attuazione della cessione di cubatura di cui all'art.22 della Legge Regionale n.16/2016", come emendato nel corso dell'odierna seduta, che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Alle (ore 12:45) dato che nessuno dei presenti chiede di intervenire per le "varie ed eventuali", il Presidente dichiara conclusa la seduta.

I Componenti

Il Verbalizzante

Il Presidente

Ing. Salvatore Ganduscio

f.to D'Anna Liborio

f.to Tramuta Giuseppe

f.to Montalbano



Libero Consorzio Comunale di Agrigento II SETTORE – INFRASTRUTTURE E URBANISTICA

REGOLAMENTO

(Emendato dalla 1[^] Commissione Consiliare)

RECANTE

"CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016."

art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

Il presente regolamento contiene i criteri per l'attuazione della cessione della cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016, che ammette la delocalizzazione di cubatura in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

La finalità del presente regolamento è quello di evitare che l'applicazione di tale possibilità comporti:

- in zona agricola, un'eccessiva concentrazione di volumi non compatibile con il carattere agricolo della zona e con le esigenze di salvaguardia del paesaggio rurale;
- nelle altre Zone Territoriali Omogenee edificabili, un surplus di standards urbanistici nei comparti che cedono la cubatura e, al contrario, un deficit di standards urbanistici nei comparti che ricevono la cubatura;
- l'abbandono delle aree prive di suscettività edificatoria per effetto della delocalizzazione della cubatura.

Ai fini del presente regolamento si fanno le seguenti definizioni:

Cessione di cubatura = negozio giuridico in cui il cedente rinuncia a realizzare la cubatura attribuita al proprio fondo per trasferirla su un altro fondo;

Area di origine o area sorgente = area che cede la cubatura;

Area di ricaduta = Area che accoglie e utilizza la cubatura proveniente dall'area "sorgente", in sostanza l'area in cui si colloca l'edificazione

art. 2 - Criteri generali

Il presupposto fondamentale della cessione di cubatura è la presenza di un fondo cedente (area sorgente) ed uno cessionario (area di ricaduta).

La cessione della cubatura non è esercitabile automaticamente in quanto occorre una coerenza con la normativa statale e regionale e con lo strumento urbanistico, e le aree devono essere <u>"comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia".</u>

I criteri in base ai quali la cubatura relativa a un fondo (area sorgente) può essere ceduta in tutto o in parte ad un altro (area di ricaduta), vengono elencati nella tabella che segue:

	Area di ricaduta	Area sorgente
1	del richiedente (atto pubblico o preliminare di acquisto, o autorizzazione del proprietario alla	L'area sorgente deve essere preventivamente individuata e la cubatura da trasferire deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico di acquisto della cubatura o preliminare di acquisto della cubatura, condizionato alla stipula dell'atto pubblico prima del rilascio del permesso di costruire)

2	L'area di ricaduta può accogliere solo cubature della stessa destinazione (residenziale-residenziale, produttiva-produttiva, ecc.).	L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti.
3	destinazione. Lo stesso vale per qualunque altra destinazione. Nell'area di ricaduta è possibile operare cambiame espressamente consentita in entrambe le aree, (rica	altra area solo se in entrambe le aree è ammessa questa enti di destinazione d'uso, solo se la nuova destinazione è duta e sorgente) fermo restando il rispetto di tutti gli altri distanze, altezze, lotto minimo, tipologia edilizia, etc.)
4	Zona A (centro storico)	Nessuna possibilità.
5	Zona B0	Nessuna possibilità
6	Zona B1, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
7	Zona B2, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio
8	parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà	L'area sorgente dovrà ricadere nello stesso piano attuativo dell'area di ricaduta. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
9	Zone B4, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	attuativo dell'area di ricaduta. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio
10	Zona B5.	Nessuna possibilità.
11		L'area sorgente dovrà ricadere nella stessa Zona BR. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
12	Zona C0.	Nessuna possibilità.

13	parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà	L'area sorgente dovrà ricadere nello stesso piano attuativo dell'area di ricaduta. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
14	Zona C2, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
15	Zona Ct1, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
16	parametri previsti per lo specifico Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.).	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio
17	Zona D, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
18	Zona PIP, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti nel Piano attuativo (altezze, distanze, ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni
19	Zona E di PRG con nessuna tutela paesaggistica, nel rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo per la residenza pari a 5.000,00 mq. e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e/ dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà	edificatoria. La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di

	essere utilizzato solo dopo l'accertamento della effettiva utilizzazione a scopo agricolo, dell'area sorgente	La effettiva utilizzazione a scopo agricolo dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
20	rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo pari a 5.000,00 mq. e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e/ dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di
21	rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo pari a 5.000,00 mq. e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e/ dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della	La parte dell'area sorgente che rimane inedificata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di
22	Zone E con livello di tutela paesaggistica 3	Nessuna possibilità.

art. 3 - Prescrizioni per le zone agricole

La realizzazione di nuove costruzioni e/o l'ampliamento di quelle esistenti in zona agricola (Zone E) dovrà essere tale da non snaturare la destinazione agricola della zona di ricaduta e la tipologia edilizia del fabbricato da realizzare che dovrà essere Residenza rurale al servizio del fondo e/o dell'azienda. A tale fine è prescritto quanto segue:

- il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore al doppio di quello consentito per il lotto di ricaduta: ad es. su un lotto di terreno di 10000 mq non potrà concentrarsi una cubatura superiore 900 mc (0,03 mc/mq x 10000 mq + 2 x 0,03mc/mq x 10.000 mq);
- i lotti di ricaduta dovranno essere accessibili da viabilità esistente.

art. 4 - Condizioni per esercitare il diritto

Il richiedente il permesso di costruire che intenda asservire alla costruzione da realizzare una cubatura appartenente ad area diversa da quella di diretta pertinenza, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve produrre l'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto, del diritto di cubatura dell'area di provenienza trasferito all'area di destinazione contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del proprietario del fondo cedente (sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio), trascritto ex 2645 quater del C.C., alla rinunzia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati.

Qualora l'area di provenienza sia dello stesso proprietario dell'area di destinazione, il richiedente il permesso di costruire deve produrre l'atto pubblico, unilaterale, registrato e trascritto, in cui il diritto volumetrico dell'area di provenienza viene ceduto all'area di destinazione, contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del richiedente quale proprietario del fondo cedente sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio, trascritto ex 2645 quater del Cod. Civ.¹, alla rinunzia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati.

Il permesso di costruire dovrà espressamente citare gli atti di cui sopra.

Art. 2645 - quater (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo).

Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo o qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative >>.

Art. 5 - Oneri concessori

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento degli oneri concessori, nella misura prevista per le nuove costruzioni vigente nel comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 5 – Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG e nelle norme vigenti nella Regione Siciliana.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il presidente dà la parola al Consigliere Inglese il quale chiede il prelievo del punto n. 6 all'.o.d.g. avente ad oggetto "Integrazione del Regolamento Edilizio Comunale – Regolamento recante i criteri per l'attuazione della cessione della cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16".

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta del Consigliere Inglese di prelievo del punto n.6 iscritto all'o.d.g..

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti 15; Favorevoli 15.

Il Presidente passa alla trattazione del punto specificato in oggetto e dà la parola all'Ing. Ganduscio Salvatore il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Inglese, riferisce che la proposta nasce dalla 3[^] Commissione Consiliare e spera che sia condivisa da tutti i colleghi Consiglieri.

Il Consigliere Montalbano propone un emendamento elaborato dalla 1[^] Commissione Consiliare come da verbale allegato.

Il Presidente dà la parola all'Ing. Ganduscio, il quale esprime il parere tecnico favorevole all'emendamento proposto dalla 1[^] Commissione Consiliare.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti l'emendamento proposto dalla 1[^] Commissione Consiliare.

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti 15; Favorevoli 15.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta così come emendata dalla 1[^] Commissione Consiliare ad oggetto "Integrazione del Regolamento Edilizio Comunale – Regolamento recante i criteri per l'attuazione della cessione della cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16.

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti 15; Favorevoli 15.

Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO

Constatato l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE Dott. Giustope Tortorici
a final property of the second
IL CONSIGLIERE ANZIANO Dott. Pellegrino Quartararo Dott. Leonardo Misuraca CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)
Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno e fino al Prot. n.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Leonardo Misuraca
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.) Ribera, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.
IL SEGRETARIO GENERALE *

Dott. Leonardo Misuraca

^{*} Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.